

INTERFORUM DISTRETTUALE
Distretti Rotary 2100/2110/2120
Lecce 16 aprile 2005

RELAZIONE SUL TEMA “*Gli Archetipi Giuridici della civiltà mediterranea*”
Avvocato Alberto Polizzi (Rotary Palermo Nord)

L'individuazione di archetipi giuridici (in buona sostanza di modelli originari o di punti di riferimento o ancora di apicali concetti da cui discendono motivazioni e suggestioni tali da determinare regole e norme) può, ad un esame superficiale ed epidermico, essere, allo stesso tempo, di facile approccio o di complessa decodificazione e valutazione.

La scienza giuridica che pervade la cultura mediterranea sin dal 700 trova già nell'opera di Gaetano Filangieri una “summa” orientativa ed una “costante” di riferimento. Così come nell' 800 è inevitabile per tutti il riferimento ai modelli e alle intuizioni, specie in tema di diritto internazionale, di Pasquale Stanislao Mancini.

Tutto il processo ottocentesco di formazione e determinazione degli Stati unitari, sfociato poi nelle tragiche e diverse conflittualità e guerre del 900 e nella contrapposizione tra dittature e regimi democratici, ha investito nella seconda metà del secolo ventesimo il sorgere di archetipi statuali, costituzionali ed internazionali di alto riferimento giuridico e ciò in chiave di innovazione, di libertà politica e di aggregazione comunitaria ed economica.

La inarrestabile marcia del messaggio europeistico dalla CECA, al Consiglio d'Europa, alla CEE (pur con il tentativo, poi sfociato nel fallimento, della CED), con la costruzione ed edificazione di realtà giuridiche europee ed internazionali, non è altro che la proiezione fortissima all'esterno delle idee-forza e degli archetipi già contenuti nelle Costituzioni europee del dopoguerra (da quelle francesi della quarta e della quinta repubblica alla nostra Carta fondamentale del 1948 alla Costituzione di Bonn, alle moderne Costituzioni degli altri Paesi del Continente).

Costituzioni antiche ed adattamenti giuridici, legislativi e statuali che hanno tenuto conto grandemente dell'assestamento definitivo, in chiave democratica, in ordine ai conflitti tra dittatura e forme statuali liberali e di reale rappresentanza popolare e del

messaggio giuridico fortemente progressista ed allo stesso tempo di difesa delle prerogative statuali nazionali fondamentali, recepito e determinatosi negli ultimi venti anni con l'allargamento dei confini tra i Paesi europei, non solo a livello economico e politico ma necessariamente, anche avuto riguardo alla costruzione di realtà extrastatali, legislative ed internazionali di aggregazione giuridica e di mutua e reciproca collaborazione tra Stati, nei campi più diversi del diritto da quello penale a quello societario, da quello specifico comunitario-internazionale a quello processualpenalistico.

Il sogno europeistico ed umanitario allo stesso tempo di politici come Gaetano Martino o di sociologi come Umberto Zanotti Bianco o di giuristi come Giovanni Leone o Salvatore Pugliatti o Riccardo Monaco, non può nel momento di un raccordo o di un'intesa, non soltanto a livello formale, tra Stati come la Grecia e la Spagna, anche citando Paesi in tal senso pionieri come l'Italia e la Francia, non porre in evidenza come ancora tra tanti punti di contatto economici, giuridici, politici, permangono differenziazioni, divergenze, valutazioni diverse, contrapposizioni ideologiche, scelte comportamentali e statuali di segno opposto e che, pur in una riflessione non pessimistica, possono ritenersi difficilmente, se non amalgamabili, almeno, riconducibili a convergenze occasionali o di singoli momenti o infine suscettibili di proiezioni operative su particolari e specifici snodi giuridici o politici.

In buona sostanza molti archetipi giuridici tra gli Stati, all'interno del Continente Europeo, sono ancora non pienamente assimilabili o identificabili, sia pure in una chiave di lettura di ampio e generoso respiro.

La prossima contrastata e non pacifica adesione, ad esempio, della Turchia, ai regimi comunitari ed alle regole europee, registra un prevedibile scontro politico e giuridico per il taglio particolare e la finalizzazione rigida di quella legislazione codicistica penale rispetto a quelle più avanzate degli altri Stati europei. Così come nel passato, ad esempio, le differenti valutazioni e le conseguenti statuizioni sulla liceità e sulla configurazione della pena di morte e di altre pene o sanzioni gravemente lesive e afflittive, hanno determinato e provocato tra tanti Stati Europei ed in particolare negli

stessi Stati afferenti il bacino del Mediterraneo, contrapposizioni ideologiche e politiche di lungo e non risolto momento.

Le stesse differenziazioni giuridiche, politiche, religiose, registrate e per fortuna in parte superate, in occasione della nuova Costituzione Europea hanno proiettato fortemente all'esterno l'esistenza, in determinati segmenti temporali, di una disomogeneità ancora latente e non superata tra Stati, tra stessi ordinamenti, a sfondo inequivocamente e sicuramente democratici, tra modelli giuridici di riferimento. Lo stesso dato di lontananza e di resistenza alla volontà unitaria di perseguimento di scopi sicuramente comuni agli Stati si è registrata purtroppo nei mesi alle nostre spalle con la tardiva e lenta approvazione della normativa relativa al mandato di cattura europea e ciò ad opera del nostro Paese per una miope e preoccupata valutazione di natura politica e strettamente personale.

Il portato generale finale è comunque quello di una volontà politica e di una scelta di trattative finalizzate da una parte alla ricerca di sospensione e di differimento per un superamento nel tempo delle differenze e delle disarmonie individuate e dall'altra, ove possibile ed operando un distacco logico e cioè quello di sommare a parte soltanto momenti di sicura unità.

E ciò, a livello strettamente giuridico sia nel campo penale sia in quello strettamente processuale come in campo societario o nel diritto assicurativo o nel diritto di famiglia. Alla stessa maniera del come prospettive di proiezione fortemente unitarie sono ampiamente legate ad equilibri più avanzati in campo politico-economico-impresoriale e ciò in una visione di liberalizzazione e di sensibile, e non solo formale, apertura di antiche frontiere.

La ricerca di momenti di unità per la inevitabile ricaduta sul terreno penalistico, avuto riguardo alle problematiche del terrorismo internazionale, dell'immigrazione clandestina, del mercato patologico delle armi e sul fronte della droga è un dato già acquisito alle coscienze più illuminate degli studiosi, degli operatori del diritto e dei rappresentanti delle Istituzioni Nazionali. Chi si discosta da questi impegni si autoghetizza irrimediabilmente.

Gli archetipi giuridici di riferimento potranno forse cogliersi nelle Costituzioni, nelle Carte fondamentali, negli Ordinamenti e nelle legislazioni di quegli Stati in cui il dato o l'intuizione transnazionale, di vocazione europeista, di concepimento della pena come lungo e forte momento di rieducazione civile e sociale e di reinserimento nella Società, di strategia di contrasto nei confronti del crimine organizzato a tutti i livelli, di abbattimento delle frontiere economiche, commerciali e giuridiche è più marcato ed è segnato dalla finalità di aggregazione civile e politica tra Popoli, Paesi e Stati. Non quindi l'Europa delle Patrie di gollista ricordo ma l'Europa unita nei valori e sulle scelte di società, nelle fedi e nelle idee democratiche, nelle legislazioni ed in un'unica legge fondamentale secondo l'insegnamento indimenticabile di Vittorio Emanuele Orlando.

Il 2010 non è forse tanto lontano come potrebbe apparire in una ottica miope e di ridotta valutazione politica.

L'abbattimento delle barriere nel Mediterraneo, la prospettazione di una "nuova frontiera", delle istituzioni, dei diritti, dei doveri, degli scambi, degli accordi, dei modi di superamento delle disarmonie e delle discrasie giuridiche esistenti, la individuazione del maggior numero di momenti di unità possibile, potranno essere i grandi sogni di questa generazione, in questo non breve arco di tempo fino al 2010.

Il sogno che il Rotary per la internazionalità del suo messaggio di pace, di amicizia, di solidarietà, di servizio, di umanità, dovrà, in tutte le sue componenti e nei suoi esponenti, al massimo delle loro potenzialità e delle loro realtà operative, fare in modo che si traduca in concretezza, in realizzazione, in risultati ed in costruzioni giuridiche, umane ed istituzionali di progresso e di pace fra i Popoli.

Voglio chiudere con una citazione letteraria e non storica o giuridica. Con la citazione di un classico del 600.

Nel suo meraviglioso libro "La vida es sueño" Calderòn de la Barca diceva testualmente: "Che sia realtà o sogno quel che importa è bene operare: Se è realtà perché è tale; Se è sogno per ritrovare amici nel momento in cui ci destiamo."

Era forse il messaggio di amicizia, di solidarietà e di pace di un rotariano “ante litteram” (che non sapeva di esserlo nel suo animo) e già nel tormentato ed inquietante 600.

Speriamo che quel sogno, che il sogno di Calderòn de la Barca nella “Vida es sueño” trovi, non solo nel Rotary, riscontro nella vita di oggi e nel nostro futuro di europei.

Alberto Polizzi